DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1975

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(Settantesima deroga)

(75/429/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964 [1] ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con decisione del 26 giugno 1975, i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in seno al Consiglio, di concerto con la Commissione hanno deciso in maniera autonoma di ridurre, dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 al più tardi, i dazi all'importazione sui prodotti CECA originari dello Stato di Israele ;

considerando che tale decisione ha per oggetto l'entrata in vigore, alla data inizialmente prevista, delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo firmato l'11 maggio 1975 tra il paese terzo di cui sopra, da un lato, e gli Stati membri della Comunità, dall'altro ; che non è stato finora notificato l'espletamento degli atti necessari per l'entrata in vigore dell'accordo ;

considerando che fra i prodotti in questione figurano la ghisa, il ferromanganese carburato ed i prodotti siderurgici compresi nel capitolo 73 della tariffa doganale, per i quali dazi minimi sono stati stabiliti dalla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità e dagli altri atti che l'hanno modificata ; che una deroga a tale obbligo — da concedere con decisione della Commissione — è tuttavia prevista dall'articolo 3 della raccomandazione stessa qualora sia giustificata da particolari ragioni di tecnica doganale o di politica commerciale ; che siffatto caso di politica commerciale deriva dalla conclusione di accordi commerciali o dalle decisioni autonome relative all'entrata in vigore delle loro disposizioni tariffarie alla data prevista da tali accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dalla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità nella misura necessaria per applicare, all'importazione di prodotti siderurgici originari dello Stato di Israele, i dazi ridotti previsti dalla decisione del 26 giugno 1975 adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in seno al Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione è valida sino al 30 giugno 1976.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.